

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2437

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1990,
n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei
Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento all'esame si riferisce ad un'integrazione di 180 miliardi di lire, per l'esercizio finanziario in corso, dei fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo da destinare ad interventi urgenti a favore dei Paesi che maggiormente sono stati colpiti dalla crisi nel Golfo arabico-persico.

La attribuzione di 180 miliardi di lire sul capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) verrà effettuata ricorrendo a quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

Si tratta di dare un seguito concreto da parte italiana a quanto concordato a livello comunitario nel Consiglio dei ministri degli esteri di venerdì 7 settembre 1990. In tale sede si è convenuto che, quale risposta alla richiesta di aiuti urgenti proveniente da quei Paesi, la Comunità europea avrebbe messo a disposizione complessivamente 2 miliardi di dollari, dei quali 1 miliardo proveniente dalle risorse della Comunità in quanto tale ed 1 miliardo messo a disposi-

zione in via bilaterale dai singoli Stati membri secondo una opportuna ripartizione.

Per quanto riguarda il contributo italiano sul piano bilaterale, esso va definito in base alla chiave di ripartizione della spesa CEE, che per l'Italia nel biennio 1988-1989 è stata mediamente del 15 per cento. Il contributo italiano bilaterale è stato quindi quantificato in 150 milioni di dollari, pari a 180 miliardi di lire circa.

Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo stabilirà successivamente la ripartizione di tali risorse aggiuntive fra interventi a dono - mediante integrazione del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo) - ed interventi a credito di aiuto - mediante integrazione del capitolo 8173 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - in relazione alle necessità dei Paesi interessati ed alla scelta del tipo di interventi da effettuare.

* * *

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Nella riunione del Consiglio dei ministri degli esteri della Comunità europea di venerdì 7 settembre 1990 è stata esaminata la richiesta di aiuti urgenti rivolta dai Paesi che, in vario modo, sono stati maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi nel Golfo arabico-persico.

In tale riunione si è convenuto che il contributo della Comunità europea sarebbe stato così suddiviso:

contributo proveniente dal bilancio comunitario: 1 miliardo
contributo dei singoli Stati membri in via bilaterale: 1 miliardo

Sono allo studio in sede CEE le modalità con le quali verrà messo a disposizione il contributo di 1 miliardo di dollari a valere sul bilancio comunitario.

Per quanto riguarda il contributo sul piano bilaterale, a carico dei bilanci nazionali, esso è deciso autonomamente da ciascuno Stato membro, anche facendo opportuno riferimento alla chiave di ripartizione delle spese CEE. Tenendo presente che la quota a carico dell'Italia delle spese del bilancio CEE nel biennio 1988-1989 è stata in media del 15 per cento, il contributo italiano bilaterale è stato quantificato in 150 milioni di dollari, pari a 180 miliardi di lire circa.

L'attribuzione di 180 miliardi di lire sul capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) verrà effettuata ricorrendo a quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico.

Decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1990.

Piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un piano di interventi bilaterali, concordato in sede comunitaria, a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'attuazione di un piano di interventi bilaterali, concordati in sede comunitaria, a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico, la dotazione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è incrementata di lire 180 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - CIRINO
POMICINO - FORMICA - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI